

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria**

**Proroga e modifica del 9 marzo 2009**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 19 giugno 2006, del 13 agosto 2007 e del 29 aprile 2008<sup>1</sup> che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate di obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

*Appendice 9*

**A. Adeguamento salariale** (ad eccezione del Cantone di Ginevra)

**B. Aumento salariale per il Cantone di Ginevra**

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente allegato 9 del contratto collettivo di lavoro.

<sup>1</sup> FF 2006 5119, 2007 5567, 2008 2869

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

VI

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2009 e ha effetto sino al 30 giugno 2012.

9 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova